



## COMUNICATO UFFICIALE N.360

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. nella riunione tenutasi il 3 Aprile 2024 accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:

### 1) RICORSO DEL CALCIATORE Alessio DE CERCHIO/A.S.D.VASTESE CALCIO 1902

La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 3.4.2024, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Alessio De Cerchio del 15.9.2023, ricevuto a mezzo pec il 2.2.2024 e regolarmente notificato alla ASD Vastese Calcio 1902 in pari data (giusta ricevuta di avvenuta consegna della pec depositata in atti);

#### RILEVATA

l'ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall'art. 28, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.),

#### PRESO ATTO

del tempestivo deposito e delle regolari notifiche della memoria di costituzione della resistente (16.2.2024) nonché delle memorie integrative del calciatore (25.3.2024);

#### VALUTATI

tutti gli scritti difensivi e i documenti depositati, di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione e udito il legale del ricorrente, virtualmente avvisato e presente (tramite un sostituto processuale), all'udienza del 3.4.2024 (nessuno è comparso, invece, per la resistente seppure ritualmente avvisata);

#### OSSERVA

Il ricorrente calciatore ha adito questa Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un accordo economico ex art. 94 *ter* N.O.I.F. sottoscritto con la ASD Vastese Calcio 1902, per la stagione sportiva 2022/2023 (con decorrenza dal 28.12.2022), nel quale è previsto un compenso globale lordo annuo di euro 8.800,00.

Il sig. De Cecco, in particolare, ha dedotto: • che l'associazione, in spregio agli impegni assunti, gli aveva corrisposto il minor importo di euro 6.180,00, rimanendo così debitrice della somma complessiva di euro 2.620,00; • che la resistente comunicava al gruppo squadra la prosecuzione degli allenamenti anche nel periodo successivo alla disputa dello spareggio play-out e i tesserati allorquando, il 17-18 maggio 2023, si recavano presso la struttura per svolgere l'attività sportiva, riscontravano sia l'assenza dello staff tecnico e medico sia la mancanza del materiale necessario per l'attività sportiva, senza che nessuna giustificazione fosse fornita al riguardo; • che, solo il

#### F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

19.5.2023, i tesserati prendevano atto della presenza – presso l'impianto sportivo – del sig. Ascatigno qualificatosi quale nuovo allenatore incaricato dalla società (senza che fosse messo a loro disposizione, ancora una volta, il materiale sportivo); • che, a seguito di sollecito, l'associazione metteva a disposizione il materiale ma, nei giorni seguenti (26 e 28 maggio nonché 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16 giugno 2023), si susseguivano gravi inadempimenti da parte della stessa (quali mancanza dell'allenatore, campo di allenamento chiuso o sua ritardata apertura) • che, peraltro, emergeva che il sig. Ascatigno non risultava ricoprire il ruolo di allenatore della resistente; • di aver contestato informalmente ed immediatamente all'associazione le circostanze che precedono e, comunque, ribadito con due distinte pec (del 21.6.2023) sia l'invito a mettere a disposizione lo staff tecnico munito di tesseramento e abilitazione, sia (in assenza di qualsivoglia riscontro) il fatto che, nella seduta di allenamento fissata per quello stesso giorno, lo staff tecnico e la compagine societaria risultavano assenti, comunicando che, alla luce del reiterato ed ingiustificato contegno dell'associazione, avrebbe proseguito gli allenamenti in via individuale presso la propria residenza, restando fino al 30.6.2023 a disposizione dell'associazione per l'espletamento dell'attività sportiva previa indicazione e nomina di un allenatore abilitato e comunicazione delle date orari di allenamento (richieste rimasta inevase da parte della resistente). Il ricorrente ha concluso, dunque, chiedendo la condanna della ASD Vastese Calcio 1902 *“al pagamento della somma di euro 2.620,00... oltre interessi maturati e maturandi dalla data del dovuto sino al soddisfo o la maggiore e/o minore somma che verrà ritenuta di giustizia”*.

La resistente associazione si è costituita depositando una memoria con la quale ha eccepito: • *“l'eccessiva richiesta creditoria per prestazioni non fornite”* atteso che, come riferito dal sig. De Cerchio, nel proprio ricorso, dall'8.6.2023 quest'ultimo aveva ricevuto notizie esclusivamente da un compagno di squadra, a testimonianza del fatto che non si era più recato presso il campo di allenamento con conseguente perdita del diritto a percepire gran parte (i.e. 23 giorni) della mensilità di giugno, per un importo di euro 1.124,44 (corrispondenti ad euro 48,88 su base giornaliera, sulla scorta del calcolo effettuato dalla resistente), non avendo fornito alcuna prestazione.

La resistente ha concluso, dunque, chiedendo *“di riconoscere al sig. Alessio DE CERCHIO la minor somma di € 1.495,55”*.

Il calciatore, con *Memorie integrative* trasmesse il 25.3.2024, ha rilevato come fosse documentalmente provato: • il gravoso contegno della resistente; • l'effettuazione – da parte sua – dell'attività sportiva fino al termine della stagione sportiva, avendola proseguita presso la propria residenza, vista la reiterata assenza dello staff tecnico nelle fissate sedute di allenamento; • l'invio all'associazione – *“prima di porre in essere i dovuti accorgimenti”* – di diffide volte al corretto adempimento delle obbligazioni assunte. Il ricorrente ha evidenziato, infine, come: • la richiesta della resistente oltre che infondata fosse anche strumentale e gravemente violativa della normativa federale, essendo paradossale che l'associazione, in forza di un proprio consapevole disdicevole contegno, cercasse di ottenere un beneficio economico quale la riduzione del compenso; • nelle date dell'8 e 9 giugno fosse stato avvertito dai compagni di squadra dell'assenza dello staff tecnico, ragione per la quale aveva omesso di recarsi inutilmente presso il campo di allenamento.

In occasione dell'udienza del 3.4.2024 è comparso unicamente un sostituto processuale del legale del ricorrente (giusta delega depositata in atti), il quale si è riportato ai propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso.

La C.A.E. ritiene il ricorso fondato, considerato che l'accordo economico offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal sig. De Cecco, risultando provata sia la sua conclusione sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato e che, di contro, per poter invocare l'applicazione dell'art. 9 dell'accordo economico – il quale prevede la proporzionale riduzione dell'importo concordato in caso di mancata partecipazione del calciatore agli allenamenti ed all'attività agonistica per causa a lui imputabile – la resistente avrebbe dovuto fornire la prova del lamentato inadempimento (peraltro mai contestato prima del deposito della memoria di costituzione), prova che non solo non è stata prodotta agli atti ma neppure è stata richiesta.

Più nello specifico, quanto all'importo di euro 1.124,44 che parte resistente assume non essere dovuto al calciatore per i 23 giorni di assenza immotivata, non si può non rilevare come tale contestazione risulti essere assolutamente generica e sfornita di alcuna prova a supporto, rilevando, di contro, tutte le dettagliate circostanze (verificatesi negli ultimi due mesi della stagione sportiva 2022/2023) che il calciatore ha esposto nei propri scritti difensivi, avendo rilevato ed eccepito come il rientro presso la propria abitazione fosse giustificato dalla situazione (peraltro non controversa) venutasi a creare in seno all'associazione, che non lo aveva messo nelle condizioni di svolgere le prestazioni sportive in loco e come, nell'allontanarsi e tornare alla propria residenza, avesse comunque comunicato al sodalizio sportivo che sarebbe rimasto a disposizione dello stesso; circostanze tutte puntualmente significate e contestate con due distinte pec (cfr. documenti nn. 4 e 5 allegati al ricorso), mai riscontrate da parte della resistente.

La ASD Vastese Calcio 1902 non ha, pertanto, adempiuto all'onere probatorio posto a suo carico a norma dell'art. 2967 c.c.

Accertata, dunque, la fondatezza del ricorso si ritiene che la ASD Vastese Calcio 1902 debba essere condannata al pagamento dell'importo ivi richiesto.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti accoglie la domanda formulata dal ricorrente e, per l'effetto, condanna la ASD Vastese Calcio 1902, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento in favore del sig. Alessio De Cerchio dell'importo di euro 2.620,00, oltre interessi dalla data del dovuto sino al soddisfo, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [Ind.amministrazione@figc.it](mailto:Ind.amministrazione@figc.it)  
Ordina alla ASD Vastese Calcio 1902 di comunicare al Comitato Regionale Abruzzo i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione per effetto di quanto previsto dall'art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F.

## 2) RICORSO DEL CALCIATORE Tomas Andres GRANDIS/POL.VASTOGIRARDI

Il sig. GRANDIS Tomas Andres, nato a Oliva (Argentina) il 02.01.1995 (GRNTSN95A02Z600N), in data 25.01.2024 ha trasmesso, per tramite del proprio difensore ed a mezzo PEC, alla A.S.D. Polisportiva Vastogirardi, con sede in Vastogirardi (IS), Via Trigno n. 1, C.F. e P. IVA 00410730949 – Matr. 82429, ed alla Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti reclamo nei confronti della predetta società, debitamente corredato di: ricevuta comprovante la

trasmissione dello stesso atto alla società, copia dell'accordo economico con attestazione di deposito, procura speciale, nonché attestazione del versamento della tassa di euro 100,00.

Il reclamante esponeva di aver sottoscritto con la ASD Polisportiva Vastogirardi, militante nel campionato di serie D, in forza di regolare tesseramento, un accordo economico per la stagione sportiva 2022/2023 ai sensi dell'art. 94 ter delle N.O.I.F., a decorrere dal 01.08.2022 fino al 30.06.2023, con previsione di un compenso globale per l'intera stagione di euro 17.500,00, di cui euro 15.500,00 ex art. 2 ed euro 2.000,00 ex art. 4.

Tuttavia, sebbene il calciatore abbia fatto integralmente e regolarmente fronte agli impegni assunti in virtù di detto accordo, la ASD Pol. Vastogirardi ha versato solo il minor importo di euro 15.552,00, restando perciò debitrice, per le causali predette, della residua somma di euro 1.944,00, come pure attestato dalla liberatoria a firma del medesimo Grandis, allegata al reclamo.

Il calciatore, quindi, ha chiesto la condanna della A.S.D. Polisportiva Vastogirardi al pagamento della somma di euro 1.944,00, ovvero di quella maggiore o minore eventualmente ritenuta di giustizia, oltre interessi maturati e maturandi dalla data del dovuto fino al soddisfo, nonché la discussione del ricorso in pubblica udienza alla presenza della parte e/o del suo procuratore di fiducia.

Non si è costituita la ASD Pol. Vastogirardi ed alla seduta del 3 aprile 2024 il procedimento è stato tenuto a decisione sulla conclusioni come rassegnate nel reclamo.

\* \*\* \*\*\* \*\* \*

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., verificati l'adempimento da parte del reclamante a tutte le prescrizioni formali disposte dal Regolamento L.N.D., nonché la tempestività del reclamo, ritiene lo stesso fondato.

E' accertato, in quanto documentato e stante pure la mancanza di qualsiasi contestazione in merito, che le parti hanno sottoscritto un accordo economico ex art. 94 *ter* delle N.O.I.F. per la stagione sportiva 2022/2023 con previsione di un compenso globale lordo di euro 17.500,00, così come pure è accertato che la ASD Pol. Vastogirardi abbia versato il minor importo di euro 15.552,00.

La residua somma complessivamente dovuta al reclamante, pertanto, è accertata in euro 1.944,00, importo sul quale sono dovuti gli interessi da calcolarsi al tasso legale dalla data della domanda sino all'integrale effettivo saldo.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti accoglie la domanda formulata dal reclamante Sig. GRANDIS Tomas Andres, nato a Oliva (Argentina) il 02.01.1995 (GRNTSN95A02Z600N), e per l'effetto condanna la A.S.D. Polisportiva Vastogirardi, con sede in Vastogirardi (IS), Via Trigno n. 1, C.F. e P. IVA 00410730949 – Matr. 82429, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento in favore del reclamante dell'importo di euro 1.944,00, oltre agli interessi di mora da calcolarsi al tasso legale dalla data della domanda all'effettivo integrale saldo, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione al Sig. Grandis Tomas Andres della tassa versata, subordinatamente alla comunicazione da parte sua del codice IBAN del proprio conto corrente bancario a mezzo posta elettronica da inviare all'indirizzo [Ind.amministrazione@figc.it](mailto:Ind.amministrazione@figc.it).

Ordina alla A.S.D. Polisportiva Vastogirardi, con sede in Vastogirardi (IS), Via Trigno n. 1, C.F. e P. IVA 00410730949 – Matr. 82429, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, di comunicare al competente Dipartimento Interregionale L.N.D. i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e

firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F.

### 3) RICORSO DEL CALCIATORE Sebastian BENTOS/OL.VASTOGIRARDI

La C.A.E. riunitasi in data 03.04.2024 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore VAZQUEZ SEBASTIAN BENTOS, regolarmente notificato a mezzo p.e.c. alla A.S.D. POLISPORTIVA VASTOGIRARDI e successivamente trasmesso a questa Commissione,

#### PRESO ATTO

- della costituzione in giudizio del ricorrente, il quale ha adito la C.A.E. per l'adempimento dell'accordo economico annuale stipulato ai sensi dell'art. 94 ter delle N.O.I.F. con la A.S.D. POLISPORTIVA VASTOGIRARDI che, per la stagione sportiva 2022/2023, prevede un compenso annuo lordo di Euro 15.000,00.
- che lo stesso denuncia, in particolare, l'inadempimento parziale delle obbligazioni di pagamento degli importi dovuti dalla società per la stagione sportiva in esame, in relazione ai quali egli si assume creditore dell'importo pari ad Euro 1.672,00, oggetto della domanda di condanna formulata in via principale nel reclamo;
- che la A.S.D. POLISPORTIVA VASTOGIRARDI, pur ritualmente evocata, non si è costituita in giudizio, né ha altrimenti contestato la pretesa azionata;

#### VALUTATA

- la documentazione allegata al reclamo, con particolare riferimento alla "dichiarazione liberatoria" sottoscritta dallo stesso calciatore e con la quale egli ha dichiarato di "aver ricevuto dalla società l'importo dovuto sino alla data del 31.05.2023 pari ad € 13.328,00 così come previsto dall'accordo economico", dichiarandosi in quella sede creditore di quanto ancora "dovuto, maturato, e ad oggi non onorato per la mensilità di giugno 2023 pari ad € 1.666,00»;
- che la domanda di condanna è stata formulata per l'importo pari ad Euro 1.672,00 "e/o per la maggiore o minore somma di giustizia";
- che, pertanto, rispetto al quantum debeatur occorre tenere in debita considerazione la dichiarazione sottoscritta dal calciatore e dallo stesso allegata al reclamo, con la quale egli ha dichiarato di essere creditore del minor importo pari ad € 1.666,00, appena inferiore alla quantificazione operata in via principale nella domanda di condanna;

#### P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la ragioni di cui in motivazione, dichiara la contumacia della A.S.D. POLISPORTIVA VASTOGIRARDI, accoglie la domanda formulata dal ricorrente e, per l'effetto, condanna la predetta società al pagamento in favore del sig. VAZQUEZ SEBASTIAN BENTOS della somma di Euro 1.666,00 (millesessantasei/00), da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'IBAN bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [Ind.amministrazione@figc.it](mailto:Ind.amministrazione@figc.it). Ordina alla predetta società di comunicare al Comitato Regionale Molise i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del ricorrente regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente

comunicazione, giusta quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

4) RICORSO DEL CALCIATORE Dario GIACOMARRO/ASD NOCERINA CALCIO 1910

La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 3.04.2024, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del Calciatore GIACOMARRO Dario ricevuto a mezzo pec il 3.01.2024, regolarmente notificato alla A.S.D. NOCERINA CALCIO 1910

RILEVATA

l'ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall'art. 28, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.);

PRESO ATTO

della mancata costituzione da parte della A.S.D. NOCERINA CALCIO 1910

VALUTATI

Tutti i documenti depositati, di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione

OSSERVA

Il ricorrente calciatore ha adito questa Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un accordo economico ai sensi dell'art. 94 ter N.O.I.F. sottoscritto con la A.S.D. NOCERINA CALCIO 1910, per le stagioni sportive 2022/2023 e 2023/2024, a fronte di un compenso globale lordo per la Stagione Sportiva 2022/23 di Euro 30.000,00 oltre ad un rimborso forfettario per le spese di vitto e alloggio per € 25.000,00, per la Stagione Sportiva 2023/24 di un compenso globale lordo di Euro 10.000,00 oltre ad un rimborso forfettario per le spese di vitto e alloggio per € 10.000,00 per un totale quindi di € 75.000,00. Il ricorrente, in particolare, per la Stagione Sportiva 2022/23 ha dedotto di aver ricevuto, rinunciando nel ricorso ad € 5.500,00, la minor somma di euro 35.200,00 e, pertanto, ha chiesto la condanna della A.S.D. NOCERINA CALCIO 1910 al pagamento della somma di € 14.300,00.

La commissione preso atto che la richiesta ed accertata, la fondatezza del ricorso ritiene che la A.S.D. NOCERINA CALCIO 1910 debba essere condannata al pagamento dell'importo precisato in udienza.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti accoglie la domanda formulata dal ricorrente e, per l'effetto, condanna la A.S.D. NOCERINA CALCIO 1910, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del Sig.GIACOMARRO Dario dell'importo di Euro 14.300,00, da corrisondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [Ind.amministrazione@figc.it](mailto:Ind.amministrazione@figc.it).

Ordina alla A.S.D. NOCERINA CALCIO 1910 di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione per effetto di quanto previsto dall'art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F.

5) RICORSO DEL CALCIATORE Marco ROSSI/BRINDISI FBC

Con ricorso alla Commissione Accordi Economici istituita presso la LND (di seguito per brevità anche la CAE), ritualmente notificato il 2 gennaio 2024, e proseguito alla CAE il successivo 20 febbraio, il calciatore Marco ROSSI (nel seguito, anche, il calciatore), nato a Parma il 30 settembre 1987, ha esposto quanto segue:

- a. nella stagione sportiva 2022/2023 è stato tesserato – con durata del contratto dal 2 gennaio 2023 al 30 giugno 2023 - con la SSD Brindisi FC ARL (nel seguito, anche, la società) con un contratto che, per la stagione in esame, prevedeva un compenso lordo annuo pari a euro 10.000,00. Da subito la CAE deve rilevare che nel contratto prodotto in giudizio è invece indicato che il calciatore deve ricevere: (i) un compenso lordo annuo, pari a euro 6.000,00 – seimila/00 -, ai quali devono aggiungersi (ii) euro 4.000,00 - (quattromila/00) – a titolo di indennità (rimborso forfettario) per vitto e alloggio;
- b. il calciatore ha ricevuto dalla Società euro 8.000,00 (ottomila/00), rimanendo, quindi, creditore di euro 2.000,00 (duemila/00).

Il calciatore ha chiesto alla CAE di condannare la società al pagamento di euro 2.000,00 (duemila/00).

La Società non si è costituita in giudizio.

La causa è venuta in discussione all'udienza del 3 aprile, nella quale è stato ascoltato il Legale del calciatore.

La CAE evidenzia che sul contratto prodotto dal Legale del calciatore non risulta essere apposto il timbro di deposito della LND.

Sul punto non ultroneo appare ricordare in questa sede il principio giurisprudenziale ormai pacifico – *ex multis e da ultimo la decisione 0018/TFNSVE – 2022 – 2023 Reg. Procedimenti n. 0011/TFNSVE/2022-2023 che sul punto dispone:*” non vi è dubbio che il timbro di deposito rappresenti il più immediato strumento di attestazione dell'avvenuto deposito, comprovando inequivocabilmente la ricezione del documento da parte dell'ente competente. Tuttavia, considerare detto 'timbro' come l'unico elemento idoneo a comprovare con certezza l'attestazione del deposito, oltre a non risultare dalla lettera dell'art. 28 Reg. LND, è frutto di un'interpretazione eccessivamente rigida e formalistica, idonea a causare una non ragionevole delimitazione del perimetro di azione riconosciuto a società/calciatori/Collaboratori della Gestione Sportiva, e dunque, di riflesso, una compressione sproporzionata del loro diritto di difesa. La ratio sottesa alla norma in questione è, in effetti, esclusivamente quella di garantire che le controversie attivate innanzi alla CAE siano corredate da titolo idoneo e legittimante, precludendo l'attivazione di procedimenti di natura economica fondati su pretese prive di basi giuridiche .... In altre parole, a

*rilevare non deve essere la tipologia dell'attestazione, bensì la certezza del deposito dell'accordo. Su queste basi, il requisito dell'attestazione previsto dall'art. 28, comma 3 del Regolamento LND può dirsi soddisfatto ogniqualevolta vi sia espressa conferma del deposito degli accordi economici da parte dell'unico organo – il Dipartimento Interregionale – competente a riceverli, non potendosi imputare alla parte ricorrente l'eventuale assenza del 'timbro' di deposito nei documenti trasmessi dal Dipartimento. Eventuali omissioni del Dipartimento nell'apporre il timbro sui documenti ricevuti in deposito non possono essere imputati, tanto da risolversi in cause di inammissibilità, al ricorrente, sul quale grava, invece, l'onere di porre in atto ogni condotta diretta a recuperare dall'organo preposto la copia dell'accordo economico già depositato." -.*

Nell'uniformarsi al principio testé enunciato, la CAE ha approfondito, alla ricerca di altre circostanze che potessero offrire ragionevole certezza dell'avvenuto deposito dell'accordo, non rinvenendone.

Ne consegue che la CAE, in considerazione del fatto che l'articolo 28, comma 3 del Regolamento della LND dispone che l'accordo economico prodotto in giudizio deve recare l'attestazione dell'avvenuto deposito in LND, e questo a pena di inammissibilità, ed in assenza di qualunque ulteriore elemento, non può che rigettare il ricorso in conseguenza del fatto che il calciatore ha prodotto un contratto, appunto, non recante il timbro di deposito.

P.Q.M.

a seguito dell'attività istruttoria svolta, verificata l'assenza, presso l'Organo che è preposto a ricevere gli accordi economici, di siffatto contratto, la Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per le causali di cui in motivazione:

- respinge il ricorso;
- dispone che la tassa di reclamo versata venga incamerata.

#### 6) RICORSO DEL CALCIATORE Luca DI MODUGNO/BRINDISI FBC

Con ricorso alla Commissione Accordi Economici istituita presso la LND (di seguito per brevità anche la CAE), ritualmente notificato il 15 febbraio 2024, e proseguito alla CAE in pari data, il calciatore Luca DI MODUGNO (nel seguito, anche, il calciatore), nato a Terlizzi (BA) il 30 maggio 2001, ha esposto quanto segue:

nella stagione sportiva 2022/2023 è stato tesserato – con durata del contratto dal 7 dicembre 2022 al 30 giugno 2023 - con la BRINDISI FBC (nel seguito, anche, la società) con un contratto che prevedeva un compenso lordo determinato in euro 5.500,00;

il calciatore ha adempiuto alle proprie obbligazioni, ma ha ricevuto solo euro 4.400,00;

resta creditore nei confronti della società di euro 1.100,00.

Il calciatore ha chiesto alla CAE di condannare la società al pagamento di euro 1.100,00 (millecento/00), ovvero la maggiore o minore somma che verrà ritenuta, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Fra la documentazione prodotta in giudizio, vi è la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del calciatore laddove è riportato che questi deve ricevere dalla società la somma richiesta con il ricorso di cui oggi è causa.

La Società non si è costituita in giudizio e dunque nulla può asserirsi in ordine all'an ed al quantum della pretesa del calciatore, che in assenza di controdeduzioni non può che essere ritenuta fondata.

La causa è venuta in discussione all'udienza del 3 aprile 2024, nella quale è stato ascoltato il Legale del calciatore.

Va rilevato che sono state adempiute tutte le prescrizioni dettate dal comma 4 dell'articolo 28 del Regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per le causali di cui in motivazione:

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la BRINDISI FBC a riconoscere al Sig. Di Modugno, come in epigrafe individuato, la somma di euro 1.100,00 (millecento/00) da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente;
- dispone la restituzione della tassa di reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it.
- ordina alla SSD Brindisi FC ARL di comunicare alla Lega Pro i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

7) RICORSO DEL CALCIATORE Francesco MEZZASOMA/A.C.CITTA' DI CASTELLO SSD

8)

La C.A.E. riunitasi in data 03.04.2024 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Mezzasoma Francesco, regolarmente notificato a mezzo p.e.c. in data 14.12.2023 alla società A.c. Città di Castello ssdarl ed inviato a questa Commissione in data 21.02.2024

PRESO ATTO

della costituzione in giudizio del ricorrente tramite il proprio legale nonché della mancata costituzione della società in parola

VALUTATA

la documentazione pervenuta di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione e udita la sola parte ricorrente presente all'udienza fissata attraverso il proprio difensore

OSSERVA

il ricorrente ha adito codesta Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un accordo economico annuale stipulato ai sensi dell'art. 94 ter delle N.O.I.F. con la società A.c. Città di Castello ssdarl, militante nel campionato nazionale di serie D, in relazione alla stagione sportiva 2022/2023 per un compenso annuo lordo di Euro 2.500,00. Lo stesso espone di aver adempiuto a tutti i suoi obblighi, ma di aver ricevuto dalla società la minor somma di Euro 2.000,00, con la conseguenza che sarebbe creditore nei confronti della società medesima del residuo importo di Euro 500,00, di cui in questa sede chiede il pagamento.

Preliminarmente, va rilevato che sono state adempiute le prescrizione dettate dall'art. 28, commi 3 e 4, del Regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa. Nel merito, va osservato che la società A.c. Città di Castello ssdarl, pur ritualmente intimata,

non si è costituita in giudizio non contestando, pertanto, la debenza delle somme vantate dal ricorrente, le quali risultano documentalmente provate per mezzo dell'accordo economico sottoscritto in data 27.09.2022 e regolarmente depositato presso la LND.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la causali di cui in motivazione, dichiara la contumacia della società A.c. Città di Castello ssdarl, accoglie integralmente la domanda formulata dal ricorrente e, per l'effetto, condanna la predetta società al pagamento in favore del sig. Mezzasoma Francesco della somma di Euro 500,00 (cinquecento/00), da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'IBAN bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it. Ordina alla predetta società di comunicare al Comitato Regionale Umbria i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

9) RICORSO DEL CALCIATORE Alex NANNELLI/A.C.CITTA' DI CASTELLO SSD

La C.A.E. riunitasi in data 03 aprile 2024 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9;

Letto il ricorso del calciatore Alex NANNELLI regolarmente notificato a mezzo p.e.c. in data 01 febbraio 2024 alla società AC Città di Castello SSDARL ed inviato a questa Commissione in pari data, con il quale, dato atto che: a) per la stagione sportiva 2022/2023 era tesserato con la società A.C. CITTA' DI CASTELLO S.S.D.A.R.L. ed aveva sottoscritto, ai sensi dell'art. 94 ter delle N.O.I.F., un accordo economico che prevedeva il compenso lordo annuo forfettariamente determinato in € 10.000,00 con decorrenza dal 01.07.2022 al 30 giugno 2023; b) aveva assolto regolarmente alle proprie obbligazioni mentre la Società risultava aver versato il minore importo di € 8.000,00 e , pertanto, la Società risultava debitrice in favore del calciatore della somma di € 2.000,00;

Preso atto che il ricorso risulta regolarmente notificato e che sono state assolte le prescrizioni di cui all'art. 28, 4° comma del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, e che la società, benchè ritualmente citata, non si è costituita;

Ascoltato il difensore del calciatore nel corso della seduta, che si è riportato al ricorso chiedendone l'integrale accoglimento;

OSSERVA

Il Ricorso è fondato e, dunque, va accolto.

Il calciatore Alex Nannelli ha prodotto l'accordo economico sottoscritto con la società A.C. CITTA' DI CASTELLO S.S.D.A.R.L. per la stagione sportiva 2022/2023 che prevedeva il compenso lordo annuo forfettariamente determinato in € 10.000,00 ed ha dichiarato di aver percepito dalla Società, per il periodo del vincolo contrattuale, la minor somma di € 8.000,00.

La società, benchè ritualmente intimata, non si è costituita né ha fatto pervenire scritti a contestazione di quanto dedotto in ricorso sicché, in mancanza di obiezioni o dissensi, e preso atto del contenuto dell'accordo economico, si deve ritenere che le somme vantate dal ricorrente siano quelle determinate nel ricorso.

Accertata, pertanto, la fondatezza del ricorso, nei termini indicati, si ritiene che la società A.C. CITTA' DI CASTELLO S.S.D.A.R.L. debba essere condannata al pagamento dell'importo di € 2.000,00.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la causale di cui in motivazione, condanna la società A.C. CITTA' DI CASTELLO S.S.D.A.R.L. al pagamento in favore del calciatore NANNELLI ALEX della somma di Euro 2.000,00, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [Ind.amministrazione@figc.it](mailto:Ind.amministrazione@figc.it) Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Umbria i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

#### 10) RICORSO DEL CALCIATORE Flaviano MODESTI/POL.VASTOGIRARDI

Con ricorso trasmesso a mezzo p.e.c. in data 22 febbraio 2024 il sig. Flaviano Modesti, come in atti rappresentato difeso e domiciliato, adiva questa Commissione esponendo di aver concluso con la Pol. Vastogirardi, un accordo economico per la stagione sportiva 2022/2023.

In particolare, l'associazione si obbligava a corrispondere l'importo lordo di euro 9.000,00, oltre euro 2.000,00 a titolo di rimborso in favore del calciatore a fronte della sua prestazione sportiva in ambito dilettantistico (cfr accordo economico).

La associazione, ritualmente intimata a mezzo pec in data 22 febbraio 2024, non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva.

Il ricorrente ha dichiarato di aver ricevuto il minor importo di euro 9.780,00 dalla associazione e, ha chiesto la condanna della medesima al versamento dell'importo di euro 1.220,00 a saldo di quanto dovuto.

In data 3 aprile 2024 è stata udita la parte ricorrente, la quale ha insistito per l'accoglimento delle proprie richieste.

La Commissione

PRESO ATTO

letti gli scritti difensivi e la documentazione allegata, vista la mancata costituzione della associazione, benché ritualmente intimata, dichiara la contumacia della Pol. Vastogirardi; accertata l'esistenza del credito del sig. Flaviano Modesti, così come documento dall'accordo economico, così come indicato nella parte motiva;

VALUTATO

l'inadempimento incontestato quantificato euro 1.220,00, così come indicato nell'atto introduttivo del presente procedimento;

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Pol. Vastogirardi al pagamento in favore del sig. Flaviano Modesti della somma di euro 1.220,00, da rifondersi osservando la disciplina fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [Ind.amministrazione@figc.it](mailto:Ind.amministrazione@figc.it).

Ordina alla Pol. Vastogirardi di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro trenta giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

#### 11) RICORSO DEL CALCIATORE Raimondo Pio BONFINI/A.S.D.REAL AVERSA 1925

La C.A.E. riunitasi in data 03 aprile 2024 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9;

Letto il ricorso del calciatore Raimondo Pio BONFINI regolarmente notificato a mezzo p.e.c. in data 01 febbraio 2024 alla società ASD REAL AVERSA 1925 ed inviato a questa Commissione in pari data, con il quale, dato atto che: a) per la stagione sportiva 2022/2023 era tesserato con la società ASD REAL AVERSA 1925 ed aveva sottoscritto, ai sensi dell'art. 94 ter delle N.O.I.F., un accordo economico che prevedeva il compenso lordo annuo forfettariamente determinato in € 10.000,00 più, a titolo di rimborso forfettario per le spese per il vitto e l'alloggio, la somma di € 8.000,00, con decorrenza dal 21.07.2022 al 30 giugno 2023; b) aveva assolto regolarmente alle proprie obbligazioni mentre la Società risultava aver versato il minore importo di € 16.700,00 e , pertanto, la Società risultava debitrice in favore del calciatore della somma di € 1.300,00;

Preso atto che il ricorso risulta regolarmente notificato e che sono state assolte le prescrizioni di cui all'art. 28, 4° comma del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, e che la società, benché ritualmente citata, non si è costituita;

Dato atto che nessuno è comparso alla seduta;

#### OSSERVA

Il Ricorso è fondato e, dunque, va accolto.

Il calciatore Raimondo Pio Bonfini ha prodotto l'accordo economico sottoscritto con la società ASD REAL AVERSA 1925. per la stagione sportiva 2022/2023 che prevedeva il compenso lordo annuo forfettariamente determinato in € 10.000,00 più, a titolo di rimborso forfettario per le spese per il vitto e l'alloggio, la somma di € 8.000,00 ed ha dichiarato di aver percepito dalla Società, per il periodo del vincolo contrattuale, la minor somma di € 16.700,00.

La società, benché ritualmente intimata, non si è costituita né ha fatto pervenire scritti a contestazione di quanto dedotto in ricorso sicché, in mancanza di obiezioni o dissensi, e preso atto del contenuto dell'accordo economico, si deve ritenere che le somme vantate dal ricorrente siano quelle determinate nel ricorso.

Accertata, pertanto, la fondatezza del ricorso, nei termini indicati, si ritiene che la società ASD REAL AVERSA 1925 debba essere condannata al pagamento dell'importo di € 1.700,00, oltre interessi maturati ( il pagamento delle spese legali non è dovuto)

#### P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la causale di cui in motivazione, condanna la società ASD REAL AVERSA 1925 al pagamento in favore del calciatore BONFINI RAIMONDO PIO della somma di Euro 1.700,00, oltre interessi maturati, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [Ind.amministrazione@figc.it](mailto:Ind.amministrazione@figc.it).

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Campania i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

12) RICORSO DEL CALCIATORE Kilian Perez HERNANDEZ/POL.VASTOGIRARDI

La C.A.E. riunitasi in data 03.04.2023 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore HERNANDEZ PEREZ KILIAN, regolarmente notificato a mezzo PEC in data 26.02.2024 alla Pol. Vastogirardi e inviato a questa Commissione;

RILEVATA

l'ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall'art. 28, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.);

OSSERVA

- per la stagione sportiva 2022/2023 il ricorrente è stato tesserato per la società Pol. Vastogirardi, militante nel campionato di serie D, con la quale ha sottoscritto un accordo economico, ai sensi dell'art. 94 ter, punto 6 delle N.O.I.F., che prevedeva il compenso globale lordo di euro 11.000,00 con decorrenza dal 01.08.2022;
- il calciatore risulta creditore verso la società di euro 1.224,00, avendogli quest'ultima corrisposto unicamente l'importo di euro 9.776,00;
- la società non si è costituita;

PRESO ATTO

della costituzione in giudizio del ricorrente tramite proprio legale, nonché della mancata costituzione della società;

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la causali di cui in motivazione, accoglie la domanda formulata dal ricorrente e, per l'effetto, condanna la società Pol. Vastogirardi, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del signor HERNANDEZ PEREZ KILIAN della somma di euro 1.224,00 (milleduecentoventiquattro/00), da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'IBAN bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [Ind.amministrazione@figc.it](mailto:Ind.amministrazione@figc.it)

Ordina alla predetta società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

### 13) RICORSO DEL CALCIATORE Fode SYLLA/A.C.CITTA' DI CASTELLO SSD

La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 03.04.2024, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore SYLLA FODE ricevuto a mezzo pec il 22.02.2024;

#### RILEVATA

l'ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall'art. 28 bis, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.);

#### PRESO ATTO

della costituzione in giudizio del ricorrente tramite il suo legale di fiducia, nonché della mancata costituzione della Società sopra citata;

#### VALUTATI

il ricorso del calciatore, nonché tutta la documentazione agli atti del procedimento, di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione e udito il ricorrente, virtualmente avvisato e presente, nell'udienza del 03.04.2024, tramite il proprio legale;

#### OSSERVA

il ricorrente calciatore ha adito questa Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ritenute dovute, in virtù di un Accordo Economico stipulato tra le parti ai sensi dell'art. 94 ter, punto 6, N.O.I.F. per la stagione sportiva 2022/2023 che prevedeva il compenso lordo di euro 10.500,00, con decorrenza dal 01.07.2022 al 30.06.2023. Il ricorrente esprimeva di aver adempiuto a tutti i suoi obblighi contrattuali, ma riceveva dalla società la minor somma di euro 7.300,00, e lamentava di essere creditore dall'A.C. CITTA' DI CASTELLO S.S.D.A.R.L dell'importo complessivo di euro 3.200,00.

Preliminarmente, va rivelato come sopra riportato, che sono state adempiute le prescrizioni dettate dall'art. 28 bis, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D, risultando ritualmente notificato il ricorso alla Società in data 22.02.2024 e versata la relativa tassa. Nel merito, va osservato che la società A.C. CITTA' DI CASTELLO S.S.D.A.R.L, pur ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio non contestando, pertanto, la debenza delle somme vantate dal ricorrente, le quali risultano documentalmente provate per mezzo dell'accordo economico ritualmente depositato presso la L.N.D.

#### P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici della Lega Nazionale Dilettanti accoglie integralmente la domanda formulata dal ricorrente e, per l'effetto, condanna la società\_A.C. CITTA' DI CASTELLO S.S.D.A.R.L, in persona del legale *rappresentante p.t.*, al pagamento in favore del sig. SYLLA FODE di euro 3.200,00 da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [Ind.amministrazione@figc.it](mailto:Ind.amministrazione@figc.it).

Ordina alla società\_A.C. CITTA' DI CASTELLO S.S.D.A.R.L di comunicare al Comitato Regionale UMBRIA i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

Il Segretario  
Enrico Ciuffa

Il Presidente  
Marco Di Lello

Pubblicato in Roma il 30 Aprile 2024

Il Segretario Generale  
Massimo Ciaccolini

Il Presidente  
Giancarlo Abete